

ORIGINALE

Sentenza N. 572

Anno 2013

Reg. Gen N. 919/05

Cronol N. 967

Reper. N. 030/13

In decr. ii 30-11-12

Decisa il 15-3-13

Deposit. il 26-3-13

572/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: INTERV. FINANZIARIA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZ. TERZA CIVILE -

La Corte d' Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:

- 1) Dott. Vito Ivan Marino Presidente
- 2) Dott. Filippo Picone Consigliere
- 3) Dott. Fabio Di Pisa Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 919/2005 del R.G. di questa Corte di Appello promossa in questo grado di giudizio

DA

in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, presso lo studio legale degli che la rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente agli dagli Avv. ti, giusta procura speciale in calce alla copia notificata dell' atto di citazione in primo grado

APPELLANTE

CONTRO

Sarvato elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, Via

██████████ presso lo studio legale dell' Avv. Gaia Matteini che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all' atto di citazione in primo grado

#### APPELLATO

#### CONCLUSIONI:

le parti hanno concluso come da verbale in data 30.11.2012

#### Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16.3.2005 il Tribunale di Palermo dichiarò la nullità dell' ordine di acquisto avente ad oggetto obbligazioni Cirio Del Monte 6,625% scad. 05/06, con condanna della banca alla restituzione dell' importo investito pari ad euro 9.866,31 oltre interessi al tasso legale dal 22.1.2002 e rimborso delle spese di custodia, con obbligo da parte dell' attore di restituzione delle obbligazioni *de quibus*.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello la ██████████, cui ha resistito ██████████

Sulle conclusioni definitive delle parti, la causa è stata posta in decisione all' udienza collegiale del 30.11.2012, con l' assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

Osserva la Corte che, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha osservato che le domande proposte dall' ██████████ dovevano essere respinte in quanto essa banca aveva operato correttamente, tenuto conto della circostanza che il cliente aveva ottenuto tutte le informazioni relative all' acquisto dichiarando espressamente che lo stesso rientrava nei propri obiettivi di investimento ed aveva ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; l' odierno appellato era soggetto che, da lungo tempo, operava sui mercati finanziari, compiendo operazioni con tendenza alla ricerca di rendimenti elevati, sicché l' operazione era perfettamente adeguata; ad oggi le obbligazioni in questione avevano un valore pari a circa il 90% del valore nominale, il sig. Arnato aveva percepito una cedola di euro 579,69 ed il danno non era in alcun modo quantificabile in quanto la quotazione del titolo era in forte ripresa (sicché non poteva ritenersi provato né il danno



né il nesso di causa).

Con il secondo motivo ha lamentato che il primo giudice non poteva, in ogni caso, dichiarare la nullità del contratto in quanto la violazione della normativa di settore non implicava profili di nullità.

Con il terzo motivo ha dedotto un vizio di ultra petizione in quanto nessuna domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale era stata proposta da [REDACTED]

Per motivi di ordine logico vanno, preventivamente, esaminati il secondo ed il terzo motivo di gravame.

Va premesso che, in relazione alla violazione degli obblighi a carico dell'intermediario codificati rispettivamente dall'art. 26 comma 1 lett. c) reg. Consob 11522/98, dagli artt. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e 28 comma 1 lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma 1 reg. Consob 11522/98, si è ritenuta, secondo un indirizzo giurisprudenziale, ipotizzabile la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori, soggetti deboli ed in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati, del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari.

Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intermediari finanziari discenderebbe, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 e III c.c., l'affermazione di nullità dell'atto negoziale concluso in loro dispregio; e su tali orientamenti giurisprudenziali si fonda la domanda principale di nullità proposta dall'Armato in primo grado.

La Corte, tuttavia, ritiene di non poter condividere l'interpretazione appena richiamata, apparendo pienamente condivisibile l'indirizzo espresso dal Supremo Collegio (Sez. Unite Civili 19.12.2007, n. 26725) secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dare luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la



stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare successivi rapporti fra le parti; può invece dare luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tale senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell' art. 1418 c.c.

Di conseguenza, non può sanzionarsi con la nullità il negozio ove risulti inosservato l'obbligo informativo perché l'informazione non assume a requisito dell'atto a pena di nullità, ma anzi, per quanto discende dalle norme del T.U.I.F. richiamate, qualifica il comportamento dell'operatore finanziario, con condotta da valutare in termini di diligenza nella fase delle trattative o dell'adempimento.

In altri termini, dette norme non sono che una specificazione dei principi generali in tema di informazione e correttezza, già sanciti dagli artt. 1337 e 1375 c.c., alla cui violazione segue solo l'esplorabilità del rimedio della risoluzione e/o risarcitorio, nonché - sussistendone eventualmente i presupposti - l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a carico dell'intermediario.

Tale opzione interpretativa, tra l'altro, non si pone in contrasto con le esigenze di tutela dell'investitore sottese alla predisposizione degli obblighi imperativi di cui all'art. 21 d.lgs. 58/98 e della conseguente normativa regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del pregiudizio da questi patito mediante l'esperimento dell'azione risarcitoria e/o di risoluzione per inadempimento.

Da ciò discende che la statuizione di nullità dell'ordine di acquisto oggetto di causa deve essere revocata.

La questione che si pone allora, avendo formulato [redacted] ulteriori domande nel corso del giudizio di primo grado, è quella di verificare se, come prospettato da parte appellante, dette domande debbano intendersi abbandonate in quanto non riproposte, ex art. 346 c.p.c.



it

Invero, ad avviso di questo Collegio, poiché all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.4.2010 l'appellato ha reiterato espressamente tutte le domande avanzate in primo grado, le stesse non possono in alcun modo ritenersi rinunziate (v., sul punto, Cass. n. 413/06 e n. 5087/2010).

Ciò posto va, quindi, osservato che deve essere respinto il terzo motivo di gravame in forza del quale la ██████████ ha lamentato un vizio di ultra petizione in quanto nessuna domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale era stata proposta da ██████████.


Osserva la Corte, secondo quanto si desume chiaramente dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, lo stesso ha chiaramente formulato, oltre le domande in prosieguo specificate, una domanda di risarcimento del danno per violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario con specifico riferimento alla operazione di investimento in *bond* Cirio compiuta in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria stipulato *inter partes*, sia pure facendo, erroneamente, riferimento ad una ipotesi di responsabilità precontrattuale.

Spetta, invero, al giudice effettuare la qualificazione giuridica della domanda (v., per tutte, Cass. 13945/2012) mentre non può in alcun modo ritenersi che, il primo giudice, nell'accogliere la domanda risarcitoria, abbia modificato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda né si è fondato su una realtà fattuale non dedotta né allegata.

Passando all'esame delle ulteriori domande proposte dall'██████████ va premesso che non può, invero, ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, una situazione di conflitto di interessi.

Deve rilevarsi che non è risultata provata alcuna situazione di conflitto di interessi tra la banca e il soggetto presso il quale ha reperito i titoli in questione ove si evidenzi, pervero, che lo stesso ██████████ è limitato a deduzioni del tutto generiche.

Quanto al lamentato acquisto del titolo da parte della banca in "contropartita diretta" va osservato che l'acquisto e la vendita per conto proprio di strumenti finanziari da parte della banca è un'attività legittima, essendo regolamentata dall'ordinamento giuridico - art. 1, comma 5, lett. a) del T.U.I.F., e art. 32, comma 5, del regolamento Consob - e, pertanto, non integra di per sé, in mancanza di altri



elementi significativi, un'attività in conflitto di interessi.

Infatti, come chiarito dalla CONSOB, nella comunicazione n. 97006042/1997, un'ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata - a priori - in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari, essendo necessario allegare e provare l'esistenza concreta di circostanze ulteriori rispetto alla mera negoziazione per conto proprio di titoli, al fine di poter ritenere raggiunta la prova concernente la sussistenza di un'ipotetica situazione di conflitto di interessi.

Il Supremo Collegio ha avuto, peraltro, modo di precisare che la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli art. 1394 o 1395 c.c. (v. sent. n. 28432/11).

Osserva, ancora, la Corte che la domanda di annullamento ex art. 1427 c.c. non merita accoglimento.

E ciò in ragione della assoluta carenza della medesima in termini di allegazione e, comunque, in difetto di adeguata prova, ove si evidenzia che manca ogni dimostrazione del lamentato raggirio contrattuale.

Va, del resto, sottolineato che ai fini della configurabilità del dolo contrattuale l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione, prova di cui era onerato l' [redacted] avendo lo stesso dedotto il vizio del consenso, e che non risulta in alcun modo essere stata fornita.

Passando all' esame della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale della [redacted] va osservato che la stessa è fondata in quanto è emersa la prova della condotta inadempiente della banca, come appresso chiarito, dovendosi, pertanto, rigettarsi il primo motivo di

appello con conseguente conferma della sentenza nella parte in cui ha condannato la banca a restituire il capitale investito oltre spese di custodia ed interessi.

Occorre premettere che, per la invocata responsabilità risarcitoria della banca per violazione degli obblighi di informazione, l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto abilitato, a norma dell'art. 23 comma VI T.U.F. (norma che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1218 c.c.), convenuto in giudizio dal cliente per i danni a questi cagionati.

In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione, ma deve dar prova di aver agito con la specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.).

Orbene il dovere di informazione attiva, la cosiddetta *suitability rule*, impone agli intermediari di non eseguire operazioni inadeguate e di segnalare l'inadeguatezza qualora la richiesta provenga direttamente dal cliente.

La prudenza e la diligenza dovranno essere professionalmente superiori nel caso di titoli non quotati o trattati fuori dai mercati regolamentati o privi *rating* e di prospetto informativo od offerti in fase di *grey market* con estensione non solo al prodotto ma anche in capo all'emittente.

Le obbligazioni negoziate dalla banca appartenevano, infatti, ad emissioni effettuate da società estere controllate dalla Holding S.p.A. del Gruppo Cirio che, tramite alcune società, aveva emesso obbligazioni per numerosi milioni di euro.

Dette obbligazioni non erano state accompagnate da alcun prospetto informativo, essendo destinate ad investitori istituzionali, come risultante dall'*offering circular*, le agenzie più qualificate non avevano fornito, secondo quanto è pacifico, il *rating* internazionale.

Invero l'obbligo informativo prescritto dall'art. 21, lett. b) TUF, a mente del quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" attiene certamente anche l'adeguatezza dell'operazione: difatti, per l'art. 29, co. 3 Reg. Consob n° 11522/98, "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad



un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda, comunque, dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Giova, poi, in proposito evidenziare che l'adeguatezza di una operazione va valutata sotto molteplici profili, cioè adottando tutti i criteri stabiliti dall'art. 29 1° comma Reg. Consob n. 11522/98.

Come disposto dalla richiamata norma, ogni operazione può essere inadeguata per tipologia, per oggetto, per frequenza o, ancora, per dimensione.

Ne deriva che ognuna delle cause per le quali l'operazione può apparire inadeguata va specificamente posta all'attenzione dell'investitore e spiegata dettagliatamente nel suo intrinseco contenuto, onde porre l'investitore stesso nella condizione di valutare pienamente l'opportunità di procedere o meno all'investimento (adempimenti che sono certamente mancati nella fattispecie *de qua*).

Nè è sufficiente a ritenere che la banca adempia i propri obblighi informativi verso l'investitore, disposti a carico dell'intermediario dalla citata disciplina di settore, la circostanza dell'avvenuta consegna al cliente del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari atteso che quest'ultimo contiene, appunto, indicazioni ed informazioni di carattere generale, non riferite all'investimento specifico.

In ordine alla portata dei detti obblighi informativi principi di sicuro rilievo sono stati sanciti dal Supremo Collegio nella pronuncia n. 17340 del 25.6.2008.

In seno a detta sentenza la Corte di Cassazione ha avuto, fra l'altro, modo di sottolineare come l'operatore " ha il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o di disinvestimento", affermando il




principio di diritto secondo cui " In tema di servizi di investimento la banca intermediaria prima di effettuare l' operazione ha l' obbligo di fornire una informazione adeguata in concreto cioè tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente ed a fronte di una operazione non adeguata può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall' investitore in cui si fa esplicito riferimento alle informazioni ricevute", con la precisazione che tale meccanismo trova applicazione anche laddove il servizio prestato dall' intermediario consista nella mera esecuzione di ordini dell' investitore.

Nella richiamata pronuncia è stato affermato, altresì, come l' acquisto di altro titolo a rischio (nel caso sottoposto all' esame della Corte effettuato prima dell' operazione finanziaria oggetto del giudizio) non fa venire meno l' obbligo di fornire informazioni adeguate, non essendo ciò sufficiente a rendere l' investitore operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla CONSOB.

Nel caso concreto, dalle complessive emergenze processuali, è emersa, pervero, la violazione da parte della banca odierna appellante di tali doveri, ed in primo luogo, delle regole generali di comportamento sancite dall'art. 21 TUF.

Non vi è, infatti, prova che la banca abbia reso edotto [REDACTED] della situazione afferente i titoli venduti, atteso che, come sopra detto, il relativo "ordine" non reca alcuna la dicitura relativamente alla natura del titolo, alla circostanza che la negoziazione sia stata posta in essere o meno per un titolo "non quotato" e in assenza di *rating*, (ossia senza che una società specializzata fornisse la valutazione del rischio del credito attraverso l' esame della solidità patrimoniale della emittente e, quindi, della effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il proprio debito alla scadenza, circostanza questa che avrebbe imposto obblighi di informazione ancora più penetranti a carico dell' intermediario, come sopra detto) ed, infine, in ordine all' adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche dell' investimento e sul rischio ad esso connesso.

Pervero nell' odierno giudizio non è emerso che il promotore finanziario abbia compiutamente ed adeguatamente avvertito, né oralmente né tantomeno (e soprattutto) per iscritto, l' odierno appellato



delle caratteristiche precise del titolo suindicato.

██████████, quindi, non è stato posto in condizione di conoscere tutte le informazioni "necessarie affinché gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti" che a tenore dell'art. 94 comma 2 T.U.F. costituiscono l'oggetto del prospetto destinato alla pubblicazione.

Posto che l'██████████ aveva dichiarato alla banca nella "scheda finanziaria" contenente le notizie previste dall'art. 28 co. 1 lett. a) Reg. Consob 11522/1008, di avere esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, una propensione al rischio "media" ed indicato i propri obiettivi d'investimento prevalentemente a medio termine e pur avendo lo stesso in passato effettuato una operazione speculativa (acquisto in obbligazioni IBRD 01/2002 17% PLN), la dichiarata esperienza e la propensione al rischio del cliente non esimevano, comunque, l'intermediario dal fornire un'informazione chiara e precisa sulle caratteristiche della singola operazione d'investimento.

Priva di pregio appare la circostanza che nel modulo, contenente l'ordine di acquisto, predisposto dalla banca e sottoscritto dall'██████████, sia contenuta la dizione a stampa "Vi confermiamo che le operazioni sopra indicate sono conformi ai miei obiettivi di investimento e che sono a conoscenza dei rischi ad essa connessi descritti nel Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari da voi ricevuto all'atto di apertura del conto".

Trattandosi di una indicazione prestampata e, comunque, del tutto generica integrante una sorta "clausola di stile", deve escludersi che la stessa sia idonea a dimostrare che il cliente sia stato adeguatamente informato sui rischi dello specifico investimento.


La Cassazione ha avuto, peraltro, modo di precisare come, in tema di contratti finanziari, una dichiarazione del cliente che si limiti ad affermare "si da atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità" non può essere qualificata come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., essendo necessaria a tal fine la consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e



favorevole all'altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio. Tale affermazione, infatti, essendo contestuale al perfezionamento del vincolo contrattuale di acquisto, non può comprendere la consapevolezza del probabile pregiudizio economico connesso al risultato finanziario dell'investimento e, di conseguenza, attesta esclusivamente che la sottoscrizione dell'ordine può essere stata preceduta da un'informazione relativa alla tipologia del prodotto finanziario ed al rischio ad esso generalmente riconducibile. Entro questi limiti nessun contenuto confessorio può riconoscersi ad una dichiarazione ricognitiva di una scansione necessaria, antecedente al contratto, predisposta in ottemperanza (formale) ad obblighi posti dalla legge a carico dell'intermediario (nella specie, relativa alla sottoscrizione di obbligazioni Del Monte e Cirio, la Corte ha sottolineato che per poter attribuire alla dichiarazione resa dal cliente un'efficacia realmente confessoria sarebbe stato necessario quanto meno dimostrare che nell'adempimento dello specifico obbligo informativo contrattuale, l'intermediario avesse illustrato, in concreto, le condizioni economico finanziarie del "gruppo" dal quale provenivano le obbligazioni acquistate e l'effettivo potenziale di redditività e di rischio ad esse correlato), vedi Cass. n. 11412/12

Né, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è consentito alla banca trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, dietro l'allegazione dell'imprevedibilità del *crack* finanziario dell'emittente e dell'ignoranza delle caratteristiche del titolo, e non avendo dimostrato, come era suo onere, la diligenza profusa nell'acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e, non ultimo, nella sua rappresentazione all'investitore.

In ragione di tali considerazioni e dovendosi certamente presumere che l' [redacted] ove adeguatamente informato della effettiva natura e delle caratteristiche dei titoli *de quibus* (emessi, giova ribadirlo, da una società estera, senza osservanza, quindi, dei limiti di cui all' art. 2410 c.c. nel testo, *ratione temporis*, vigente) non avrebbe acquistato detti titoli, la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha accertato la violazione, da parte della [redacted] S.p.A., dei superiori obblighi connessi alla sottoscrizione di titoli obbligazionari *Bond Cirio*, con conseguente obbligo di risarcimento del danno conseguito direttamente, secondo quanto ben può ritenersi acclarato, dall'impossibilità di monetizzare l'investimento divenuto del tutto privo di



valore.

A tal proposito va precisato che priva di pregio è la contestazione di parte appellante, formulata per la prima volta in atto di appello, secondo cui [redacted] non avrebbe comprovato il danno scaturito dal detto acquisto, anche tenuto conto dell' andamento fluttuante del titolo.

Trattasi di questione nuova (e, pertanto, inammissibile) non prospettata in primo grado, ove la [redacted] non ha contestato, con le conseguenze che ne sono scaturite ex art. 10 co. 2 bis D.lgs. n. 5/2003, applicabile *ratione temporis* al giudizio in esame, l' affermazione di parte attrice secondo cui, a causa del *cross default* che ebbe a colpire tutto il Gruppo Cirio, si era dissolto il capitale investito (v. cit. pag. 2).

Rimane, comunque, fermo obbligo da parte dell' [redacted] di restituzione delle dette obbligazioni, in difetto di specifica impugnativa sul punto.

In applicazione del principio della soccombenza la [redacted] va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il presente grado di giudizio, in forza del D.M. n. 140/2012 applicabile alla fattispecie in esame, in favore della parte appellata, in complessivi euro 2.500,00 oltre iva e cpa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione così provvede:

a) in parziale accoglimento dell' atto di appello proposto dalla [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 16.3.2005 revoca la statuizione in forza della quale è stata dichiarata la nullità dell' ordine di acquisto avente ad oggetto obbligazioni Cirio Del Monte 6,625% scad. 05/06;


b) conferma nel resto la impugnata sentenza;

c) condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite del presente grado di liquidate in favore di [redacted] complessivi euro [redacted] oltre iva e cpa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello

in data 15 marzo 2013

Il Consigliere est.



Il Presidente

